

COMUNE DI CAMERINO

PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in data 21.02.2019.

Sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- con atto G.C. num. 64 del 04.04.2019, esecutivo, è stato deliberato il primo prelevamento dal fondo di riserva ordinario;
- con atto C.C. num. 33 del 10.04.2019, esecutivo, è stato deliberato la prima variazione al bilancio di previsione 2019/2021;
- con atto C.C. num. 38 del 15.05.2019, esecutivo, è stato deliberato la seconda variazione al bilancio di previsione 2019/2021; nota di aggiornamento al DUP 2019 – 2021;
- con atto G.C. num. 88 del 20.06.2019, esecutivo, è stato deliberato la terza variazione di competenza in via d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 in corso di ratifica.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 15.05.2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 297.885,20 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				
RISCOSSIONI	(+)	9.388.721,35	43.718.122,20	53.106.843,55
PAGAMENTI	(-)	10.191.514,74	42.915.328,81	53.106.843,55
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0
RESIDUI ATTIVI	(+)	14.883.497,60	17.668.410,36	32.551.907,96
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.466.225,66	18.054.226,40	29.520.452,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			181.876,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.551.694,37
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			297.885,20
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018				1.479.263,04
Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e succ. modifiche e rifinanziamenti				1.265.690,43
Fondo contenzioso				80.000,00
Altri accantonamenti				9.898,20
Totale parte accantonata (B)				2.834.851,67
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

	36.916,06
Totale parte vincolata (C)	36.916,06
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-2.573.882,53

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

L'art. 193, comma 3, del Tuel, dispone che per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2019, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, e prorogato dall'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) non è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

3) L'asestamento generale di bilancio

L'asestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno il termine per l'asestamento generale di bilancio attuando una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'asestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

0,00

Reversali riscosse	€	13.637.270,99
Provvisori di entrata	€	13.448.627,52
Mandati pagati	€	17.631.245,66
Mandati da pagare	€	480.885,77
Pagamenti da regolarizzare	€.	9.117.753,41
Fondo cassa al 17.07.2019	€.	— 143.986,33

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 280.000,00, ad oggi non utilizzato.

L'ente *fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria accordato per € 4.869.344,00.

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3¹), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adequazione:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 1.582.162,29, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2017, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 596.836,34 attualmente adeguato, con il presente assestamento, secondo quanto previsto dai principi contabili, ad € 609.746,41.

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel) dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- ☐ i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2018, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

Il monitoraggio della gestione a tutto il 09.07.2018 rileva il pareggio di bilancio.

3.7) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, non si prevede uno squilibrio nella gestione.

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2017 è pari a €. 615.522,72, e non è stato applicato al bilancio di previsione.

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Camerino, lì 17.07.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuliano Barboni

